EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 103

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1867

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2026/0185/FR

Ritrasmissione delle osservazioni di uno Stato membro (Italy) (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535).
Queste osservazioni non prorogano i termini dello statu quo.

MSG: 20261867.IT

1. MSG 103 IND 2026 0185 FR IT 10-08-2026 10-07-2026 IT COMMS 5.2 10-08-2026

2. Italy

3A. Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Dipartimento Mercato e Tutela
Direzione Generale Consumatori e Mercato
Divisione II. Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi
00187 Roma - Via Molise, 2

3B. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)
Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali
Direzione tutela dei consumatori

4. 2026/0185/FR - SERV60 - Servizi Internet

5. articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535

6. Oggetto: Notifica regola tecnica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 - D.lgs. 223/2017. n. 185/FR. Riscontro DSDI e DTC.
Con riferimento alla richiesta di elementi in oggetto, pervenuta in data 18 maggio 2026 (prot. n. 183573), si comunica che le scriventi Direzioni rilevano ragione di interesse in ragione dell'oggetto della stessa.
In particolare, la previsione notificata riguarda un disegno di legge francese volto a proteggere i minori dai rischi a cui sono esposti a causa dell'uso dei social network, nella versione approvata dal Senato francese, che ha adottato il testo in prima lettura il 30 marzo 2026, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale del 26 gennaio 2026.
In particolare, sull'articolo 1 della proposta mira a introdurre nella legislazione francese (ed in particolare nella legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell'economia digitale) una norma che vieti l'accesso a determinati servizi di social network online (piattaforma online che integri le funzionalità di un servizio di social network online) ai minori di quindici anni. Nella versione approvata dall'Assemblea nazionale, l'articolo 1 stabiliva un principio di divieto generale. La versione proposta dal Senato prevede il divieto dei social network ritenuti dannosi per lo sviluppo dei minori, che saranno definiti per decreto, e subordina l'accesso agli altri social network all'autorizzazione dei genitori.
Il divieto si ispira ad altre disposizioni nazionali che vietano la vendita di determinati prodotti ai minori (tabacco, alcol, ecc.) per motivi di salute pubblica e di sicurezza, vietando ai minori di età inferiore a quindici anni di accedere ai servizi in questione. L'intervento intende inserirsi nell'ambito dell'autonoma decisione rimessa agli Stati membri per definire i propri quadri giuridici nel rispetto del diritto dell'Unione, come nel caso italiano di cui si sta discutendo in Parlamento (DDL1136).
Il sistema distingue due categorie di servizi:
I. servizi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei bambini e degli adolescenti a causa dei contenuti diffusi o dei sistemi di raccomandazione utilizzati, che presentano un rischio particolare e motivano pertanto il divieto

assoluto di accesso per i minori di età inferiore a quindici anni. L'elenco di tali servizi è stabilito con ordinanza del ministro responsabile degli affari digitali, previa consultazione dell'autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale [Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] (Arcom). Anche i servizi contrassegnati da Arcom che replicano in modo sostanziale i contenuti o i sistemi di raccomandazione di uno dei servizi indicati in tale elenco pubblico (i cosiddetti servizi "mirror") saranno considerati equivalenti a tali servizi;
II. II. altri servizi non inclusi nell'elenco, accessibili ai minori di quindici anni, a condizione che questi possano dimostrare il previo consenso esplicito dei genitori. Tale autorizzazione dei genitori, che può essere revocata in qualsiasi momento, specifica anche le condizioni e i limiti dell'accesso del minore al servizio, in particolare la natura dei contenuti accessibili, le fasce orarie autorizzate e la durata massima di utilizzo.
Il sistema esclude inoltre espressamente dal proprio ambito di applicazione alcune categorie di servizi che non presentano rischi specifici per i minori, quali le enciclopedie online o le piattaforme per lo sviluppo e la condivisione di software gratuito.
Il regime di controllo e sanzione previsto dalla norma rientra nel quadro di governance del regolamento sui servizi digitali, ponendo Arcom al centro del sistema, in virtù del ruolo ad essa spettante quale DSC.
Arcom è pertanto incaricata di monitorare direttamente il rispetto del divieto da parte dei social network stabiliti in Francia o al di fuori dell'UE, previa consultazione con la commissione nazionale per l'informatica e le libertà (Commission nationale de l'informatique et des libertés) (CNIL) per quanto riguarda i sistemi di verifica dell'età.
Inoltre, la predetta competenza prevede che Arcom debba garantire la conformità dei sistemi di verifica dell'età alle condizioni di cui al capo IV del regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).
Tale previsione entrerà in vigore il 1° settembre 2026 e, parimenti, prevede che per gli account che consentono l'accesso a servizi di social network online creati prima di tale data, l'applicazione decorre dalla scadenza di un periodo di quattro mesi a partire da tale data (ossia dal 1° gennaio 2027).
La misura sopra illustrata, come anticipato, è di interesse per le scriventi Direzioni, e quindi se ne propone il supporto, in ragione delle analoghe competenze attribuite all'Autorità in materia di verifica dell'età di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge del 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge del 13 novembre 2023, n. 159 (cd Decreto Caivano) che ha introdotto per i minori un divieto di accesso a contenuti a carattere pornografico, in considerazione delle capacità lesive della loro dignità e del benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica e dal Decreto Sicurezza 2026 e relative alla verifica della maggiore età nella vendita online di strumenti dotati di lama affilata vietati ai minori. Nella proposta di legge francese notificata, come sopra meglio dettagliato, è affidata ad Arcom la competenza di garantire la conformità dei sistemi di verifica dell'età implementati rispetto alle disposizioni del DSA e quindi agli orientamenti adottati dalla Commissione ex. art 28 (linee guida) senza adottare un particolare regolamento mentre per quando riguarda il Decreto Caivano era stato affidato ad Agcom il compito di individuare le misure tecniche e di processo per l'accertamento dell'età online. Ciò anche in considerazione del fatto che le linee guida della Commissione non erano state ancora adottate all'atto di entrata in vigore del Decreto Caivano. Il legislatore francese quindi, nel rispetto delle previsioni del DSA, non prevede l'introduzione di misure di accertamento dell'età aggiuntive o diverse da quelle già previste dalla Commissione e armonizza anche l'ambito dell'enforcement nella misura in cui affida ad Arcom il compito di vigilare e intervenire direttamente nel caso di piattaforme stabilite in Francia o fuori dall'UE e segnalare qualsiasi sospetto di violazione del divieto da parte di piattaforme online che forniscono un servizio di social network online stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.
Inoltre, atteso che le recenti pronunce del giudice di prime cure (nn. 6280/26 Tecom; 6281/26 Technius; 6282/26 Hammy Media; 6283/26 Aylo) relativamente alla compatibilità dell'articolo 13-bis del decreto Caivano con l'articolo 28 del DSA hanno confermato la coerenza della previsione italiana rispetto alla normativa europea si ritiene opportuno supportare la proposta di legge francese anche sotto tale profilo.

****

Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu